

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale Affari Giuridici

Prot. n.
All.: //; Ann.: //

00187 Roma,

PDC: Dott.ssa Maria BRANCHI
tel. 2.2857 ugag.legale@smd.difesa.it

OGGETTO: Legge 8 marzo 2017, n. 24 recante: “*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*”. Applicabilità alle strutture sanitarie militari.

A **STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**
Ispettorato Generale della Sanità Militare

ROMA

^^^ ^^

Riferimenti:

- a. f. prot. n. M_D SSMD REG2018 0071375 in data 10 maggio 2018 di codesto Ispettorato
- b. f. prot. n. M_D SSMD REG2018 0062725 in data 24 aprile 2018 di codesto Ispettorato.

^^^ ^^

1. In merito a quanto richiesto con i fogli in riferimento, questo Ufficio Generale:
 - a. osserva che l'articolo 10 della legge n. 24/2017:
 - (1) prevede un obbligo di assicurazione sia per la struttura sanitaria sia per l'esercente la professione sanitaria. La norma, rivolgendosi in generale alla categoria del cittadino-paziente a prescindere dalla sua condizione o dal suo *status* giuridico ed ambientale, risulta di per sé applicabile anche agli organismi di Sanità militare¹, pur non essendovi espressa menzione degli stessi nell'articolo in esame;
 - (2) non si pone in contrasto con l'art. 533 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (COM) il quale, peraltro, continua ad esplicitare i suoi effetti in tutte le ipotesi diverse dalla responsabilità cosiddetta medica. Al riguardo, si precisa che il COM non prevede una disciplina specifica sulle polizze assicurative, ma rinvia alle disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici (legge n. 244/2007). Tali norme, in quanto generali, nella relazione con la legge n. 24/2017 (che è, invece, norma speciale in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie) sono recessive in forza del principio *lex specialis derogat generali*;
 - b. ritiene, pertanto, che:

¹ In tal senso si è espresso l'Ufficio Legislativo.

- (1) gli organismi di Sanità militare siano obbligati a stipulare polizze assicurative o ad adottare altre analoghe misure² per la copertura della responsabilità civile verso terzi del personale sanitario militare;
- (2) l'esistenza di coperture assicurative o di altre analoghe misure nell'ambito della struttura sanitaria non esoneri il personale sanitario militare dall'obbligo di stipulare, con oneri a proprio carico, un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave; ciò al fine di garantire effettività all'azione di rivalsa³.

Al riguardo, e ad integrazione della problematica in oggetto, si conferma che gli infermieri militari (per i quali, peraltro, non si pongono esigenze di tutela analoghe a quelle relative alla professione forense) non sono sottoposti ad un vincolo di esclusività di mandato di tenore analogo rispetto a quello previsto per gli avvocati dipendenti da Enti pubblici⁴. Infatti, gli articoli 895 e 896 del D.Lgs. n. 66/2010 (che richiamano l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001) consentono agli infermieri militari, anche a tempo pieno, di poter:

- (a) svolgere attività libero professionale previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza, subordinata al requisito dell'assenza del conflitto di interessi;
- (b) senza alcuna preventiva autorizzazione:
 - assumere incarichi di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - partecipare a convegni e seminari;
 - svolgere attività di docenza e di ricerca.

2. Tanto si rappresenta, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento dovesse ritenersi necessario.

IL CAPO UFFICIO GENERALE

(Gen. B. CC Paolo CARRA)



² Utilizzando l'autoassicurazione mediante fondi speciali.

³ La struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria rispondono nei confronti del paziente danneggiato a titolo di responsabilità solidale, anche se il medico dipendente pubblico, nei rapporti interni con l'amministrazione, gode del privilegio di non essere sottoposto a rivalsa in caso di configurazione di una colpa semplice. Lo stesso medico resta, invece, esposto all'azione di rivalsa in caso di dolo o colpa grave.

⁴ In tal senso: Tribunale di Milano, sentenza n. 1161/2016; Corte di Cassazione, sentenze n. 775/2014 e n. 7776/2015.